

## STATUTO

**ARUTA SOCIETA'  
COOPERATIVA SOCIALE A  
R.L.**

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASALNUOVO DI NAPOLI NA VIA  
VIRNICCHI 35

Numero REA: NA - 1047448

Codice fiscale: 09645901217

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

## Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 18-12-2020 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**VII)** Le spese del presente atto e quelle inerenti alla costituzione della società, dell'importo globale approssimativo di euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero) cedono a carico della società.

**VIII)** La società viene costituita sotto la piena osservanza delle disposizioni che precedono e di quelle stabilite nello Statuto sociale qui di seguito riportato:

#### **STATUTO**

##### **TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.**

**ART.1** La società ha la seguente denominazione sociale:

"ARUTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.".

La società è una cooperativa a capitale variabile, soggetta alle disposizioni dell'art. 2511 s.s. del codice civile, della legge 8 novembre 1991, n. 381, s.m.i., e dalle leggi speciali sulle cooperative, nonché alle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai sensi dell'art. 2519, u.c., cod. civ..

**ART.2** La società ha sede in Casalnuovo di Napoli (NA).

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

**ART.3** La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

##### **TITOLO II - SCOPO - OGGETTO**

**ART.4** La società ha scopo mutualistico e non di lucro.

Ai sensi dell'art. 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, e successive modifiche e integrazioni, la società intende perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- lo svolgimento delle attività imprenditoriali di cui al seguente art. 5 del presente statuto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi della lettera b) del predetto art. 1 della l. 381/91.

Il rapporto di lavoro che i soci **instaureranno** con la Cooperativa potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge o in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, s.m.i..

La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata o in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

Le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La

condizione di persona svantaggiata deve risultare dalla documentazione prescritta dalla legge, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, fermo restando quanto previsto per i "soci volontari" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n.ro 381, s.m.i..

La Cooperativa, nei limiti consentiti dalla legge, potrà svolgere la sua attività anche con terzi, fermo restando il carattere di mutualità prevalente.

Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge 381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e transitorie cod. civ., la presente cooperativa sociale è considerata cooperativa a mutualità prevalente.

La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati, oltre che dalla legge anche, nel rispetto di ogni applicabile norma di legge, da Regolamenti che determineranno, in ossequio alle norme e ai principi di legge e agli applicabili criteri emanati dalle Autorità competenti, le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica e ai rapporti tra società e soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

**ART. 5** Per raggiungere lo scopo mutualistico, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- autotrasporto di merci per conto terzi (inclusi trasporti eccezionali), sia nel territorio nazionale che all'estero,
- facchinaggio, imballaggio, magazzinaggio, distribuzione e smistamento merci;
- gestione di magazzini, anche a temperatura controllata; di centri di smistamento, distribuzione e di preparazione di merci a servizio di imprese e reti di vendita;
- servizi di logistica e servizi per la realizzazione di reti logistiche e la razionalizzazione di sistemi logistici per imprese e società;
- servizi integrati in regime di terziarizzazione, funzionali alle attività di produzione e commercializzazione di imprese e società, inclusa la elaborazione di dati;
- gestione, diretta ed indiretta, di impianti di distribuzione di carburanti e di gpl e metano;
- commercio anche elettronico (e-commerce), noleggio (esclusa ogni forma di locazione finanziaria), importazione ed esportazione di: veicoli, nuovi e/o usati, di fabbricazione nazionale e/o estera, per il trasporto di cose e/o persone e dei relativi componenti e ricambi.

Il tutto con esclusione di ogni e qualsiasi attività propria

delle professioni intellettuali che, ove necessaria, sarà svolta direttamente, individualmente e sotto la personale responsabilità di professionisti all'uopo abilitati ai sensi di legge.

Nello svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici e privati e stipulare contratti con società, enti e amministrazioni pubbliche, e ricevere finanziamenti di ogni genere e tipo, nonché compiere operazioni con banche ed intermediari finanziari.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società sarà munita delle necessarie **abilitazioni** di legge, e potrà compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse all'attività principale, nonché assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia dal d. lgs. 385/93, con esclusione delle attività di cui al d. lgs. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni, e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.

### **TITOLO III - SOCI**

**ART. 6** I soci si distinguono in:

**a) "SOCI COOPERATORI".**

I soci **cooperatori** prestano la propria attività di lavoro remunerato, in modo da ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, professionali e sociali e socio-lavorative.

Il numero dei "soci **cooperatori**" non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge ed è variabile nei limiti previsti dalla legge stessa.

Se, successivamente alla costituzione il numero dei "soci **cooperatori**" diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

**b) "SOCI VOLONTARI"**

I "soci volontari" prestano la loro attività gratuitamente.

I "soci volontari" vengono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci e devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Possono essere soci, purchè in possesso di ogni altro necessario requisito di legge:

- le persone fisiche, di ambo i sessi, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Essi per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione, devono poter partecipare direttamente all'attività sociale ed attivamente operare al suo esercizio ed al suo sviluppo e devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'attività esercitata dalla cooperativa.

Possono essere comunque ammesse come soci, nei limiti consentiti dalla legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, possono essere soci anche:

- lavoratori tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti **esercitano** in proprio imprese in concorrenza con quelle della cooperativa e coloro che non siano in possesso dei requisiti che fossero richiesti dalla legge.

I soci hanno i diritti che spettano loro per legge, incluso il diritto di:

- a) partecipare alle riunioni e alle deliberazioni dell'assemblea ed all'elezione delle cariche sociali;

- b) usufruire dei servizi della cooperativa nei modi e nei limiti fissati dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

- c) ricevere dall'organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermo ogni obbligo sancito dalla legge e dal presente statuto,

ogni socio, per il fatto della sua partecipazione alla cooperativa, si obbliga a:

- osservare le norme del presente statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

- astenersi dal tenere comportamenti che impediscano alla cooperativa di riporre affidamento nella sua attitudine personale e professionale a partecipare all'attività sociale e al conseguimento degli scopi sociali, e altresì:

- partecipare all'attività e alle iniziative della società, ai sensi di legge e del presente statuto;

- prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto negli appositi regolamenti, nonché in caso di soci volontari:

- prestare la propria attività di volontariato secondo le esigenze in atto e nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni; fermo ogni altro obbligo

imposto dalla legge.

**ART. 7** La prestazione di lavoro del socio **cooperatore** e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea dei soci ai sensi di legge.

I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto prescritto dalla legge e dovranno essere depositati nei termini di legge presso gli uffici competenti.

Nei medesimi regolamenti saranno altresì disciplinate le prestazioni di lavoro dei "soci volontari" e i parametri e le modalità di rimborso delle spese da essi effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 381/1991, s.m.i..

**ART. 8** Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia di idoneo permesso di soggiorno in Italia; in caso di persona giuridica i dati identificativi dell'Ente e il luogo della sua costituzione;
- b) l'indicazione della categoria di socio cui intende appartenere e della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute, nonché del tipo e delle condizioni del rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione, corredata della documentazione atta a comprovare le ricorrenze dei requisiti per l'ammissione, l'aspirante socio dovrà:

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali;
- obbligarsi a partecipare alle attività sociali;

- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni; ferme restando le esigenze della Cooperativa e fermo il rispetto di ogni norma di legge in materia.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato e attenendosi a criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La procedura di ammissione è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 2528 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

**ART. 9** Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale che dovrà essere versata ai sensi di legge.

Dovrà altresì versare immediatamente l'eventuale **soprapprezzo**, determinato dall'Assemblea giusta la previsione dell'art. 2528 cod. civ.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma del combinato disposto degli artt. 2531 e 2533, cod. civ..

**ART. 10** Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Ciascun socio è tenuto a comunicare alla Cooperativa, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con messaggio di posta elettronica, ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

Il socio è tenuto inoltre a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente.

#### **TITOLO IV - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA - RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE**

**ART. 11** Le quote dei soci non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori, giusta quanto prescritto dall'art. 2530, cod. civ., fermo inoltre il rispetto di ogni altra inderogabile norma di legge in materia.

Al trasferimento delle quote si applicano le disposizioni previste dall'art. 2530 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

**ART. 12** La qualità di socio si perde per recesso e esclusione e, se il socio è persona fisica, per morte, e negli altri casi previsti dalla legge.

**ART. 13** Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e comunque quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali;

c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura, sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro, nel rispetto comunque delle limitazioni di legge in materia.

Il socio volontario può recedere liberamente con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Il recesso di soci persone giuridiche è libero purchè sia decorso almeno un anno dal loro ingresso in società.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Cooperativa stessa, purchè sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento, ovvero mediante lettera consegnata a mano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e sottoscritta da quest'ultimo per ricevuta.

Si applicano al recesso le disposizioni previste dall'art. 2532 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

**ART. 14** L'esclusione del socio, oltre che in ogni altro caso previsto dalla legge e dal presente statuto, può aver luogo quando il socio:

1) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

2) risulti mancante o aver perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società e, nel caso di persone giuridiche, in caso di scioglimento;

3) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto nel rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile al riguardo;

4) risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dalle delibere dell'Assemblea dei soci o dal rapporto mutualistico, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 45 (quarantacinque) giorni per adeguarsi;

5) previa intimazione da parte degli amministratori, per mancato pagamento, in tutto o in parte, della quota sottoscritta, ai sensi dell'art. 2531, cod. civ.;

6) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali e/o dimostri comunque mancanza di interesse alla propria permanenza in società;

7) nei casi previsti dall'art. 2286, cod. civ.;

8) nei casi previsti dall'art. 2288, primo comma, cod. civ..

L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione e la relativa delibera deve essere motivata.

L'esclusione è comunicata al socio mediante lettera

raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica, purchè sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ai sensi di legge.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

**ART. 15** In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari, hanno diritto alla liquidazione della quota in conformità di quanto disposto dagli artt. 2534 e 2535 cod. civ.

**ART. 16** La liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi del socio defunto è regolata dalle disposizioni dell'art. 2535, cod. civ. e dalle altre applicabili norme in materia.

La liquidazione della quota ha luogo dunque sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, alla quale aggiungere, consentendolo la legge, gli eventuali dividendi maturati e non riscossi e da cui dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale. La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato.

Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo. Gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Ferma l'applicazione di ogni altra inderogabile norma di legge al riguardo.

La responsabilità del socio uscente e degli eredi del socio defunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 2536 cod. civ. e dalle altre norme di legge in materia.

#### **TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE**

**ART. 17** Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da quote del valore nominale ciascuna non inferiore nè superiore ai limiti di legge, nel rispetto della

disposizione di cui all'art. 2525 cod. civ.;

b) dalla riserva legale;

c) dalla riserva formata dai versamenti a titolo di sovrapprezzo;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e s.m.i., per quanto applicabile;

e) dagli altri fondi o accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

f) da ogni altra riserva o fondo costituiti e/o previsti dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita della società nè in caso di scioglimento della società medesima.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio.

**ART. 18** L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2524, 3° co., cod. civ.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dagli amministratori, nel rispetto comunque di ogni applicabile norma di legge al riguardo.

#### **TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - DIVIETI E OBBLIGHI**

**ART. 19** L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Il progetto di bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 cod. civ; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ., le ragioni della dilazione. Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea, sarà poi depositato e pubblicato ai sensi di legge. E' fatto salvo ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge, che dovrà essere assolto con le modalità e i termini prescritti dalla legge stessa.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali, ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge, ferme restando le quote da destinarsi, nelle misure e con le modalità previste dalla legge, al fondo di riserva legale, ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione e ad ogni altra riserva o fondo previsti della legge.

Gli eventuali utili residui, consentendolo la legge, possono essere destinati dall'Assemblea che approva il bilancio:

- a ulteriore riserva e, eventualmente:
- all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea medesima e che non potrà essere superiore a quanto stabilito dall'art 2514, 1° co., lettera a) cod. civ., e quindi non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo una quota inferiore alla metà degli utili, il tutto nel rispetto dell'art. 2545 *quinquies*, 2° co., cod. civ. e nei limiti imposti da ogni altra applicabile norma di legge al riguardo e fermo ogni altro e diverso limite che sarà prescritto dalla legge.

La ripartizione dei ristorni ai soci avviene nel rispetto dell'art. 2545 *sexies*, cod. civ. e nei limiti prescritti dalla legge.

La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci *cooperatori*, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore ai limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci *cooperatori* in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dall'Organo Amministrativo, nel rispetto della legge e della parità di trattamento.

Qualora fosse per legge consentita l'emissione di strumenti finanziari, la remunerazione degli strumenti medesimi, ai sensi dell'art. 2514, 1° co., lettera b) cod. civ. non potrà essere superiore al limite disposto per i requisiti della mutualità prevalente.

**ART.20** E' fatto divieto alla cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2514 cod. civ., di

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci *cooperatori* in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) distribuire riserve tra i soci.

Sempre ai sensi e per gli effetti del predetto art. 2514 cod. civ. la cooperativa è obbligata a:

d) devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto del capitale sociale, dei dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

#### **TITOLO VII - ASSEMBLEE**

**ART. 21** I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonchè, consentendolo la legge, sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo della compagine sociale sottopongono alla loro approvazione e su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalla legge.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Il diritto di voto spetta ai soci ai sensi di legge.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

**ART. 22** L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè nel territorio dello Stato italiano.

La convocazione è effettuata, nel rispetto delle norme di legge, mediante:

- lettera raccomandata A.R. o telegramma spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza,
- messaggio di posta elettronica inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di posta elettronica dei soci e che costoro avranno comunicato per iscritto alla società, purchè sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purchè ad essa partecipino tutti i soci ai sensi di legge e tutti i componenti dell'organo amministrativo e - se nominato - dell'organo di controllo, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea può anche essere tenuta in audio-video conferenza con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

**ART. 23** Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme

di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

**ART.24** L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio.

**ART.25** Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

**ART. 26** L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai soci stessi e delibera a maggioranza assoluta ai sensi di legge. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, cod. civ., l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà dei voti spettanti ai soci. Sono fatte salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge.

#### **TITOLO VIII - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

**ART. 27** La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea: essi restano in carica per tutto il tempo che verrà stabilito all'atto della nomina che comunque non può essere fatta per un periodo superiore a tre esercizi ai sensi di legge e sono rieleggibili.

Gli amministratori, salva diversa previsione di legge, sono scelti tra i soci **cooperatori**, nel rispetto delle norme di legge al riguardo.

**ART.28** Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e, consentendolo la legge e nei limiti da essa previsti, può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea.

L'Assemblea stessa potrà deliberare la corresponsione agli amministratori di indennità di fine rapporto, determinandone l'ammontare.

In tal caso, la società provvederà ad accantonare in apposito fondo i relativi importi.

In relazione all'indennità di cui sopra, potrà essere stipulata apposita polizza assicurativa.

Il tutto secondo le applicabili norme di legge in materia e nel rispetto di ogni inderogabile disposizione al riguardo.

**ART.29** L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o, nel rispetto di ogni inderogabile norma di legge, in forza del presente statuto sia rimesso alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

**ART.30** La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonchè
- agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle rispettive deleghe. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

**ART.31** Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, se non è nominato dall'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purchè nel territorio dello Stato, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata A.R., telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica, purchè in quest'ultimo caso sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento, spediti ai componenti del Consiglio di amministrazione stesso e, se nominato, dell'Organo di controllo, ai rispettivi domicili o numeri di telefax o indirizzi di posta elettronica, purchè in quest'ultimo caso sia conseguita la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai componenti di esso Consiglio e, se nominato, dell'Organo di controllo, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonchè gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio di amministrazione e, se nominato, dell'Organo di controllo.

Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni

sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.  
Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio.  
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare.

#### **TITOLO IX - CONTROLLI**

**ART. 32** **Sussistendone** l'obbligo ai sensi di legge l'Assemblea nomina l'Organo di controllo giusto l'art. 2543, cod. civ.. costituito e operante come per legge.

Ad esso organo di controllo spettano tutte le competenze e i poteri attribuitigli dalla legge, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge al riguardo. L'Organo di controllo può essere costituito, consentendolo la legge, da un solo componente ovvero da tre componenti effettivi e due supplenti, muniti dei requisiti di legge, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

All'Organo di controllo si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile e dalle altre norme in materia.

La retribuzione annuale dei componenti dell'organo di controllo, nei limiti previsti dalla legge, è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Ferma la nomina di ogni altro organo previsto dalla legge per il controllo interno della società.

#### **TITOLO X - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO**

**ART. 33** Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusione e la scissione della società sono disciplinate dalle norme di legge in materia.

#### **TITOLO XI - LIQUIDAZIONE**

**ART. 34** In caso di scioglimento della società, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ e delle applicabili norme di legge in materia.

In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e, consentendolo la legge, i dividendi eventualmente maturati e deliberati e non riscossi, saranno devoluti a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dalla legge o comunque nelle modalità inderogabilmente prescritte dalle leggi.

#### **TITOLO XII - DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 35** L'organo amministrativo **elaborerà** appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività **mutualistica** e ogni altro regolamento previsto dalla legge; compete all'assemblea dei

soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

**ART. 36** Per quanto non regolato dall'atto costitutivo e dal presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi in materia.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle costituite parti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono nei modi di legge alle ore 16 (sedici) e minuti 40 (quaranta).

Scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio.

Consta di fogli nove per facciate trentatre fin qui della presente.

OTTAIANO Salvatore

LEVANTE Vittorio

LEVANTE Roberto

Ciro CACCAVALE, Notaio (Sigillo)

\* \* \*

Certifico io dott. **Ciro Caccavale** Notaio in Ercolano, iscritto a ruolo nei Distretti Notarili Riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola, che la presente copia è conforme all'originale documento formato su supporto analogico. Si rilascia ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005 e dell'art. 68-ter della L. 89/1913 ad uso Registro Imprese.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Napoli - DP II, in data 18 dicembre 2020, al n.ro 21536/1T.

Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 allegato B legge sul bollo.

Ercolano (NA), 18 dicembre 2020